

N. 01946/2015 REG.PROV.CAU.

N. 04823/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4823 del 2015, proposto da:

Fiscone S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Imposimato, con domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio n. 64, presso il Tar Campania, Napoli,

contro

Provincia di Caserta, in persona del presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Centro di Revisioni Cuccaro Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Caserta in Napoli, Via del Parco Margherita, n. 34;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 24/H del 01/10/2015, notificata il 05/10/2015, emessa dal Dirigente del Settore Trasporti - Mobilità e Grandi Infrastrutture - Servizio Centri di Revisione della Provincia di Caserta, con la quale è stata revocata l'autorizzazione n. 82 rilasciata in data 01/08/2006 alla società ricorrente per l'esercizio dell'attività di revisione di autoveicoli per la sede operativa di **Vitulazio**; della determinazione n. 25/h in pari data concernente la revoca dell'autorizzazione n. 77 del 22/11/2005 relativa alla sede operativa di Casapulla; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la determinazione impugnata trae spunto non da generiche informazioni acquisite dalla stampa, come sostiene parte ricorrente, ma da una nota del 17 giugno 2015, trasmessa via fax (prot. n. 313/9-4), con la quale la Procura di Santa Maria Capua Vetere – sezione di Polizia Giudiziaria – Carabinieri ha comunicato che, a seguito di indagini di P.G. P.P. n. 7240/11/21, la ricorrente società Fiscone s.r.l. è stata oggetto di sequestro di personal computer e strumentazione informatiche;

- comunque il comunicato stampa menzionato nei provvedimenti impugnati sembrerebbe riconducibile alla medesima Procura della Repubblica;
- sotto il profilo del periculum, la società ricorrente non ha dimostrato quanto dedotto, e cioè di svolgere unicamente l'attività di revisione veicoli e non anche quella di officina meccanica di autoriparazione (sul punto cfr. ord. Consiglio di Stato 26 agosto 2015, n. 3688), tale per cui non sono provati i presupposti del dedotto danno grave ed irreparabile.

In assenza di costituzione in giudizio da parte dell'amministrazione provinciale non si provvede sulle spese; mentre le stesse possono essere compensate nei confronti dell'interventore ad opponendum in relazione all'iniziativa processuale da quest'ultimo assunta in via autonoma

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)

Respinge la richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Nulla spese nei confronti della Provincia di Caserta.

Spese compensate nei confronti dell'interventore ad opponendum.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)